



*Consiglio Regionale*  
*Assemblea Legislativa della Liguria*  
*Ufficio di Presidenza*

Prot. n. 121 del 13/12/2017

Genova, 12 dicembre 2017

Prot. n. PG/2017/38344 d

Class. 2017/C2.4/56

Al Signor Presidente  
II Commissione

Al Signor Presidente  
I Commissione

Loro Sedi

Al Signor Presidente  
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 185 del 12  
dicembre 2017.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Giovanni Lunardon, Raffaella Paita, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo, Valter Ferrando e Juri Michelucci, avente ad oggetto:

**"INIZIATIVE REGIONALI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI OCCUPATI IN AMBITO AUTOSTRADALE".**

Al Signor Presidente della II Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della I Commissione per il parere di cui al primo comma dell'art. 85 del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
(Francesco Bruzzone)



---

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

---

P.D.L.

185	12.12.2017
-----	------------

Oggetto:

"INIZIATIVE REGIONALI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEI  
LAVORATORI OCCUPATI IN AMBITO AUTOSTRADALE"

---

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Data: 11 DIC. 2017

Prot. n°: P. 9/2017/286672



11 DIC 2017  
ORA  
7/12  
Pallini

2017/02.4/36'12 DIC. 2017 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

px174

SECRETARIA  
11 DIC 2017  
Su

**PROPOSTA DI LEGGE  
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI**

*U. Geronzi  
I case compatibilità  
CAL*

Giovanni Lunardon  
Raffaella Paita  
Luca Garibaldi  
Giovanni Barbagallo  
Valter Ferrando  
Juri Michelucci

“Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale”

## **Relazione alla Proposta di Legge recante “Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale”**

La presente proposta di legge considera le autostrade liguri come un unico specifico ambiente di lavoro, con peculiari caratteristiche e problematiche e intende contribuire al miglioramento della sicurezza di tutti i lavoratori che quotidianamente svolgono la loro attività sulle tratte, sia che risultino impegnati nei cantieri mobili per la manutenzione, sia che prestino la loro attività per offrire altri servizi all'utenza della piattaforma.

La conformazione delle autostrade liguri, strette, tortuose, con curve improvvise, gallerie e viadotti frequenti, la vetustà di alcune tratte e i volumi di traffico elevati in alcune ore della giornata come nel fine settimana e nel periodo estivo richiedono la predisposizione di azioni specifiche per garantire la sicurezza dei lavoratori e contribuire alla riduzione della grave incidentalità.

In particolare si ritiene che l'individuazione delle tratte più pericolose attraverso una opportuna classificazione e la promozione di una più stretta collaborazione fra tutti i soggetti deputati a garantire la sicurezza nell'area autostradale rappresentino azioni utili, da adottare non solo nel contesto ligure ma più in generale su tutta la rete nazionale, allo scopo di definire strumenti e modalità di intervento più appropriati rispetto alle singole fattispecie.

La Liguria secondo una classifica stilata dal quotidiano Il Sole 24 ore è una delle 5 Regioni italiane con la più alta densità di incidenti autostradali. Secondo le statistiche 2015 dell'Aiscat, l'Associazione Italiana delle Concessionarie Autostradali, la Savona-Genova, percorsa da una media di oltre 134.000 veicoli al giorno di cui 22.277 pesanti, è la seconda autostrada più pericolosa d'Italia. L'Aiscat ha assegnato alla parte di levante della A10 il secondo posto nella classifica della incidentalità con 17,37 incidenti ogni 100 milioni di veicolo-chilometro, un dato preoccupante, se si considera che la media nazionale è di 7,99 incidenti ogni 100 milioni veicolo/KM.

In una situazione di per se già così problematica l'apertura di un cantiere per la manutenzione o lo svolgimento di qualunque altra attività lavorativa presentano difficoltà da affrontare con accorgimenti assolutamente specifici.

In generale i cantieri stradali sono un contesto operativo complesso in cui convergono sia i rischi infortunistici caratteristici del comparto edile che quelli correlati al comparto dei trasporti, specialmente con riferimento al rischio di investimento, se poi il cantiere viene aperto in autostrada in presenza di traffico veicolare i pericoli aumentano.

Le riduzioni temporanee di carreggiata, gli scambi di carreggiata o le interruzioni di traffico, sono scelte necessarie per l'allestimento dei cantieri ma sono anche fattori di rischio che abbassano il livello di sicurezza delle infrastrutture.

L'apertura di un cantiere è una turbativa relevantissima in ambito autostradale, che comporta la necessità di equilibrare le esigenze dei lavoratori che vi operano con quella degli utenti e adottare tutti gli accorgimenti necessari, compresa l'introduzione di misure formative aggiuntive, al fine di proteggere il cantiere dagli utenti e gli utenti dal cantiere.

E' difficile far coesistere l'esercizio autostradale con il cantiere soprattutto in alcune nostre tratte caratterizzate da spazi ristretti e curve improvvise, nonostante ciò è innegabile che le autostrade necessitano di interventi di manutenzione periodici da predisporre anche con l'adozione di ulteriori accorgimenti rispetto alla normalità, tenendo conto che le scelte di pianificazione e organizzative effettuate a monte della fase di esecuzione ovvero nella fase progettuale sono determinanti ai fini di una efficace prevenzione.

La partecipazione dei lavoratori nelle varie fasi dell'attività di prevenzione in una logica di diritti e doveri è un presupposto necessario per individuare e attuare misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nei luoghi di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il compito di mettere in evidenza le istanze, le problematiche, la necessità di informazioni e chiarimenti espressi dai lavoratori, con l'obiettivo di attuare i principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un contesto di partecipazione attiva.

Il D. Lgs 81/08 all'articolo 47 stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS) sia Territoriale che a livello di Sito Produttivo (RLSSP) con il compito, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve trovarsi nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione attraverso l'effettivo esercizio di alcune importanti prerogative costituite dal diritto di formazione, di libero accesso ai luoghi di lavoro, di partecipazione, di controllo e di informazione circa i rischi derivanti dall'attività svolta in azienda.

Attraverso l'esercizio di tali diritti il rappresentante dei lavoratori partecipa attivamente per conto dei lavoratori impiegati nell'azienda o nel territorio di riferimento alle fasi attraverso le quali il datore di lavoro esplica il dovere di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale dei propri lavoratori.

Il D. Lgs 81/08 per rendere rilevante ed effettivo il ruolo del RLS anche nell'ambito di imprese di modeste o piccole dimensioni ha attribuito al RLS Territoriale gli stessi compiti e le stesse prerogative del rappresentante aziendale da esercitarsi però in riferimento a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS, con l'unica differenza che l'accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato con un preavviso individuato secondo gli accordi collettivi, considerato il carattere esterno dell'azione svolta dalla figura in quanto comune a più realtà.

La medesima finalità è stata perseguita dal legislatore con l'istituzione del RLSSP individuato nell'ambito di specifici contesti di produzione caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno e contesti di produzione con particolari problematiche legate all'interferenza delle lavorazioni e nei quali siano impiegati mediamente almeno 500 addetti come nel caso delle piattaforme autostradali.

La vita dei lavoratori e di tutti coloro che come utenti interferiscono con gli ambienti di lavoro è spesso affidata oltre che alla doverosa applicazione delle norme alla capacità di tutti i soggetti competenti di confrontarsi e collaborare adottando nei diversi contesti le soluzioni migliori per la prevenzioni di rischi.

Con questo scopo nel luglio del 2015 dopo un lungo percorso di approfondimento è stato sottoscritto in Prefettura a Genova un Protocollo di Intesa riferito alla adozione di misure di protezione aggiuntive per i lavoratori occupati nei cantieri autostradali della provincia.

Il Protocollo firmato da Società Autostrade, dalle Confederazioni sindacali, dalle Organizzazioni sindacali delle categorie degli edili e dei trasporti, dal Comitato Paritetico e delle Asl territorialmente competenti, ha definito una serie di impegni per migliorare relazioni e controlli, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concessionario di comunicare preventivamente la notifica preliminare di inizio lavori oltre che all'Asl anche alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo, l'accesso ai cantieri da parte dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLST) previsti dal contratto collettivo di settore nonché la promozione di incontri formativi da tenersi prima dell'avvio di nuovi lavori tra sindacati, lavoratori e imprese allo scopo di richiamare l'attenzione sulle tematiche connesse alla sicurezza e alla organizzazione del cantiere.

Nonostante sia rimasto per alcuni aspetti ancora inattuato, il Protocollo rappresenta un documento importante che indica modalità e percorsi che contribuiranno a migliorare le condizioni di sicurezza nell'interesse dei lavoratori, delle imprese e delle società appaltanti. A seguito di una richiesta delle organizzazioni sindacali avanzata nell'ambito del Comitato regionale per la sicurezza dei lavoratori ex articolo 7 della legge regionale 30/07, il protocollo genovese è stato esteso a tutto il territorio ligure e sottoscritto da Regione Liguria, Prefetture, Asl, Ance, Organizzazioni sindacali e Società autostradali.

All'interno di questa cornice normativa la presente proposta di legge rappresenta un elemento importante per dare forza agli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori dei Protocolli superando le difficoltà che si sono presentate nella fase attuativa in Provincia di Genova e che si potrebbero ripresentare sul restante territorio regionale. La proposta richiamando Istituzioni, imprenditori e lavoratori ad impegnarsi per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza, è tesa ad affermare buone pratiche di prevenzione insieme a una diffusa cultura della sicurezza, senza le quali nessuna normativa o procedura sanzionatoria può essere da sola sufficiente ad aggirare in maniera stabile ed incisiva il fenomeno infortunistico.

L'articolo 1 della proposta di legge riconosce la specifica pericolosità delle autostrade liguri e propone la classificazione delle tratte in base a livelli di rischio per adottare interventi più appropriati al fine di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori della piattaforma autostradale, a partire da quelli impegnati nei cantieri, e degli utenti.

L'articolo 2 prevede la promozione da parte della Regione di accordi e intese fra tutti i soggetti competenti in materia di sicurezza sulla piattaforma autostradale per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nonché la realizzazione di azioni destinate a sostenere iniziative formative aggiuntive per accrescere le conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza.

Con l'articolo 3 la Regione sostiene la realizzazione di progetti per garantire il pieno svolgimento delle competenze dei RLS sulla piattaforma autostradale rimandando ad una delibera di Giunta le modalità attuative dei progetti stessi.

L'articolo 4 è riferito alla realizzazione di intese per rafforzare le competenze e le azioni di coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in particolare con riferimento al diritto di accedere nei luoghi di lavoro situati sulla piattaforma autostradale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per la sicurezza autostradale come articolazione della Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del D. Lgs 81/08. Il Tavolo svolge funzioni di monitoraggio, confronto e approfondimento sulla sicurezza dei lavoratori dei cantieri autostradali e individua le tratte più pericolose anche al fine di adottare misure di prevenzione più severe nei cantieri che vi risultano collocati.

L'articolo 6 richiama per la concessione dei contributi al rispetto della normativa europea sulla concorrenza

L'articolo 7 riporta la norma finanziaria con uno stanziamento pari a 120.000, 00 euro

*Giulio* (LUNARDI)  
*Rita* (PAITA)  
*GRIBALDI* *Luigi*  
*V.M.* (BARBAGALLO)

*Franco* (FRANCO)  
*Ferruccio* (NICHI)

## Proposta di Legge

### Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale.

#### Articolo 1 (Oggetto e Finalità)

1. La presente legge ha ad oggetto l'individuazione di strumenti e modalità per migliorare la sicurezza dei lavoratori, essa è tesa al riconoscimento della specifica pericolosità delle autostrade liguri e promuove la classificazione di ciascuna tratta secondo livelli di rischio e incidentalità come metodo per definire le azioni e gli interventi più appropriati, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
2. La Regione, in considerazione della particolare conformazione e tortuosità della rete autostradale ligure tale da determinare specifiche e complesse problematiche a partire dall'allestimento dei cantieri collocati lungo il percorso delle proprie tratte, promuove e sostiene iniziative anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, alla anticipazione dei rischi e alla realizzazione di misure formative aggiuntive al fine di garantire la più ampia tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati in presenza di traffico nei cantieri per la manutenzione autostradale e, più in generale, di tutti i lavoratori occupati nell'ambito autostradale ligure.

#### Articolo 2 (Azioni regionali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori nonché delle competenze di tutti i soggetti che operano sulla piattaforma autostradale, persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso:
  - a) la promozione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 di accordi per individuare azioni integrate e congiunte atte a risolvere le maggiori criticità di rischio e garantire migliori condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori;
  - b) la realizzazione di azioni per coinvolgere gli enti gestori delle tratte autostradali e sensibilizzare le imprese affidatarie dei lavori di manutenzione o comunque operanti nell'ambito autostradale;
  - c) la promozione e il sostegno di iniziative formative aggiuntive destinate ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in materia di sicurezza e salute;

#### Articolo 3 (Progetti regionali per la sicurezza)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti destinati a garantire nell'ambito autostradale ligure il pieno svolgimento delle attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e/o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS) definite all'articolo 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e attuate secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
2. La Giunta regionale con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative dei progetti di cui al comma 1 prevedendo l'obbligo di corredare i progetti stessi con specifici accordi sindacali ad esclusione del caso in cui il soggetto proponente sia rappresentato da un Organismo Paritetico di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Articolo 4  
(Intese per la sicurezza dei lavoratori)

1. La Regione di concerto con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative promuove la realizzazione di Intese atte a rafforzare le competenze e le azioni di coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e/o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS) e a garantire l'esercizio del diritto di accedere ai luoghi di lavoro collocati all'interno della piattaforma autostradale attraverso Piani Triennali Formativi di Certificazione.

Articolo 5  
(Tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito autostradale ligure)

1. E' istituito il "Tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito autostradale ligure" di seguito denominato "Tavolo" con funzioni di monitoraggio, confronto e approfondimento della sicurezza dei lavoratori che interagiscono in ambito autostradale nonché dei livelli di rischio delle singole tratte autostradali e delle azioni conseguenti.
2. Il Tavolo opera come articolazione permanente della Commissione Regionale di Coordinamento di cui all'articolo 7 del D.Lgs 81/08 ed è composto da:
  - a) un rappresentante della Giunta regionale indicato dal Presidente della Regione che convoca e presiede la prima riunione;
  - b) i rappresentanti delle province e della città metropolitana;
  - c) i rappresentanti degli enti gestori autostradali;
  - d) i rappresentanti delle Asl liguri;
  - e) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative e datoriali delle categorie di lavoratori operanti sulla piattaforma autostradale.
3. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2 la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo stesso.
5. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale con proprio personale.

Articolo 6  
(De minimis)

1. I contributi di cui alla presente legge vengono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di importanza minore (de minimis) Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea.

Articolo 7  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 2017 si provvede tramite prelievamento di euro 120.000,00 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto nella MISSIONE 20 "Fondi e Accantonamenti, Programma 03"Altri Fondi" del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2017- 2019 ed iscrizione dello stesso importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro".
2. Per gli esercizi successivi agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio